

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1585

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LENOCI, LANDI, ABATE, ARMAROLI, MACCHIAVELLI, USVARDI,
DI PRIMIO, LORETI, CUCCHI**

Presentata il 6 agosto 1964

Modifica dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli Ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

ONOREVOLI COLLEGHI! — La istituzione del « ruolo normale » e del « ruolo speciale unico » per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ha permesso:

agli ufficiali provenienti dai corsi regolari dell'Accademia un rapido sviluppo di carriera e la possibilità di accedere ai gradi elevati della gerarchia militare;

ai capitani dei ruoli normali di tali armi, valutati tre volte per l'avanzamento e giudicati idonei ma non iscritti in quadro, di potere transitare nel ruolo speciale unico col beneficio di continuare la carriera nel servizio permanente;

agli ufficiali di complemento con 10 anni di servizio militare di passare, mediante concorso per titoli e con uguale anzianità di grado, nel servizio permanente del ruolo speciale unico e conseguire così uno sviluppo di carriera fino al grado di tenente colonnello o colonnello.

Per le categorie di cui sopra la legge è stata apportatrice di sensibili benefici morali e materiali:

possibilità di prosecuzione della carriera, altrimenti preclusa, e di raggiungere un più elevato limite di età per la cessazione dal servizio permanente;

sistemazione nei ruoli del servizio permanente con sicuro sviluppo di carriera;

possibilità di migliorare le singole situazioni ed accresciuta considerazione per la categoria, in virtù della esperienza acquisita nei numerosi anni di servizio.

L'attuazione della legge è risultata di notevole beneficio anche per l'amministrazione militare la quale potrà ulteriormente utilizzare molti elementi di già provata capacità.

La legge non ha però tenuto conto di una particolare situazione: quella degli ufficiali di complemento che già rivestono il grado di capitano, in favore dei quali militano particolari considerazioni morali e materiali. È, infatti, attualmente in servizio un'aliquota di capitani di complemento che non avendo maturato (talora soltanto per pochi mesi) i 10 anni di servizio militare previsti e necessari per poter transitare nel ruolo speciale unico, è stata esclusa dai benefici.

È certo che la categoria degli ufficiali di complemento ha goduto di un trattamento non uguale, in quanto che — intercorrendo fra gli immessi e gli esclusi soltanto una differenza di mesi di servizio prestati e non già diversità di titoli o di meriti acquisiti — non esiste in definitiva tale sostanziale differenza da giustificare la diversità del trattamento. Si tratta perciò di elementi reclutati, selezionati e vagliati col medesimo criterio e che nel corso di lunghi anni di servizio presso reparti

o enti centrali hanno acquisito particolare grado di preparazione nelle varie discipline tecniche e nell'impiego di esse, rendendosi preziosi collaboratori dell'amministrazione.

L'opportunità della loro permanenza in servizio è stata convalidata nel corso degli anni dal severo vaglio delle valutazioni « caratteristiche » e si è così operata una selezione che offre pieno affidamento sulla loro attitudine e sulla capacità ad esercitare bene le funzioni del grado.

Essi hanno superato di massima il 35° anno di età; hanno una famiglia a carico, e la loro sistemazione nel ruolo speciale unico, mentre nulla toglierebbe agli altri, farebbe giustizia in favore di questi ufficiali che da diversi anni sono soggetti ad una vera spada di Damocle per la possibilità di venire collocati in congedo senza alcun preavviso; con una misera liquidazione di 75 giorni di licenza pagati e perciò disoccupati ed avviliti per avere inutilmente speso i migliori anni della loro vita in periodi assai critici per le sorti dell'Esercito.

Si aggiunga che essi, a tenore delle vigenti disposizioni, non possono ammalarsi né fruire di pur soli 15 giorni di licenza di convalescenza, senza essere subito collocati in congedo.

La presente proposta di modifica all'articolo 16 della legge n. 1622 del 16 novembre

1962 che prevede per essi l'anzianità di grado dell'ultimo capitano del ruolo speciale unico (anzianità 31 dicembre 1962), importa digià la perdita di circa 2 anni di anzianità di grado. Non si avrebbe pertanto alcuna ripercussione nella graduatoria del ruolo. Anzi (considerando gli immessi per legge: articolo 7 della legge n. 1622) questi capitani ora in servizio si ridurrebbero a poche unità nel giro di pochi anni, come descrive, all'incirca, il seguente specchio:

360	300	240	190	70	50	30	20	15
nel								
1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973

Il numero dei posti nel grado di capitano, nell'organico, è di 1.113.

Il provvedimento che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione non porta dunque alcun danno, trattandosi di un esiguo numero di meritevoli ufficiali per i quali verrebbe attuato un criterio di giustizia. Neppure si potrebbe opporre la difficoltà di un accrescimento dell'onere finanziario, perché questi capitani sono già in servizio.

Essi attendono fiduciosi un atto di comprensione umana che esaudisca le loro legittime aspirazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, quale risulta modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora al 1° gennaio 1965 nei gradi di subalterno e capitano, presi cumulativamente, risulterà scoperto 1/6 della dotazione organica dei due gradi, sarà bandito un concorso per titoli al quale potranno partecipare gli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data del 1° gennaio 1965 si trovino nella posizione di trattenuti o richiamati alle armi e che abbiano almeno 10 anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940 ».

ART. 2.

Il numero dei posti da mettere a concorso non può superare 1/15 dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.

I vincitori del concorso, secondo il grado rivestito, sono iscritti nel ruolo speciale unico con decorrenza 1° gennaio 1965 con grado non superiore a quello di capitano; dopo i capitani ed i tenenti esistenti a tale data nel ruolo speciale unico, assumendo l'anzianità dell'ultimo capitano o tenente iscritto nel ruolo speciale unico, qualora non abbiano minore anzianità di grado.

Per gli ufficiali aventi pari anzianità assoluta, il posto a ruolo sarà stabilito secondo le norme dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954. n. 113.